

## Co.co.pro. (Collaborazione coordinata a progetto)

### La Definizione

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono, prevalentemente, di natura personale e senza vincolo di subordinazione e devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate, in primo luogo, da un progetto, programma di lavoro o fase di esso che costituisce la modalità organizzativa di tale prestazione lavorativa, ma l'elemento essenziale è dato dall'**autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività**, dalla **coordinazione con il committente** e dall'**irrilevanza del tempo impiegato per la realizzazione del progetto**; si precisa che tra le forme di coordinamento all'organizzazione del committente rientrano anche forme di coordinamento temporale che in ogni caso non pregiudicano l'autonomia del collaboratore a progetto.

Tali caratteristiche consentono di distinguere il contratto di lavoro a progetto, sia dal lavoro subordinato che da quello autonomo (art. 2222 c.c.). Il progetto, il programma o fase di esso, determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.

Il **progetto** consiste in un'attività produttiva ben identificabile, collegata ad un risultato finale al quale il collaboratore partecipa personalmente con la sua prestazione. Potrà essere attinente all'attività principale o a quella dell'impresa accessoria, precisando che le valutazioni, le scelte tecniche, organizzative e produttive relative al progetto sono insindacabili.

Il **programma di lavoro o una sua fase**, invece, consistono in un'attività non direttamente connessa ad un risultato finale, bensì ad un risultato solo parziale destinato ad essere integrato da altre fasi di lavorazioni.

Il **collaboratore dovrà gestire in maniera autonoma il progetto o il programma** stabilendo i tempi di lavoro e le modalità di esecuzione in quanto il commissionario avrà come unico interesse la realizzazione del risultato convenuto e non la disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta, come avviene nel lavoro subordinato.

Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in base alla durata ed alle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso.

Il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente ed a tal fine sarà tenuto a coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.

Gli indici sintomatici, previsti dal Ministero del Lavoro - con Circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 - per la verifica della genuinità, o meno, del contratto di collaborazione, sono i seguenti:

- la specificità: la prestazione svolta non può totalmente coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma dovrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlata, Ne deriva che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore;

- le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. L'inserimento organico non può infatti, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa. Bisogna infatti valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l'inserimento nell'organizzazione aziendale individuate espressamente nell'accordo contrattuale (art.62 del D.Lgs. n. 276/2003);

- il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale ispettivo dovrà accertare le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese e che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione, pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente.

- il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente: il collaboratore deve possedere una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

- il compenso: non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma riferito altresì al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.

- la clausola di esclusiva: deve sussistere l'ipotesi di "monocommittenza" che di per sé è assolutamente compatibile anche con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore impone al personale ispettivo una più attenta verifica di tutti gli altri indici evidenziati.